

Dr. Pietro Cassano

Medico chirurgo-Specialista in Medicina del Lavoro

Via Francesco da Barberino, 1 50133 Firenze

ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA FASE 2 DELLA PANDEMIA COVID-19

INFORMATIVA AI LAVORATORI

Le disposizioni emanate per il contrasto del contagio da COVID-19 sui luoghi di lavoro introducono alcune rilevanti novità nell'ambito della sorveglianza sanitaria, allo scopo di evitare che le visite mediche possano costituire un'occasione di diffusione del contagio, di gestire in sicurezza il rientro al lavoro dei malati di COVID-19 e tutelare i soggetti ipersuscettibili .

Le attività di sorveglianza sanitaria sono effettuate in condizioni tali da minimizzare il rischio di diffusione del contagio.

I lavoratori non devono recarsi a visita se presentano febbre o sintomi respiratori anche lievi.

Sono eseguite prioritariamente le visite preventive/preassuntive, a richiesta, di cambio mansione, da rientro per assenza superiore a 60 giorni.

In caso di lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 e che dopo l'effettuazione del doppio tampone negativo a cura della struttura di ricovero ospedaliero, o del Servizio di igiene e Sanità Pubblica, o del proprio medico di medicine generale, debbano riprendere l'attività lavorativa, il medico competente, presa visione della certificazione attestante la negatività del doppio tampone rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica prevista dall'art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i , secondo quanto indicato dal Protocollo Condiviso, DPCM 26.04.2020, allegato 6, art. 12, ultimo paragrafo, al fine di verificare l' idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità – e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia”.

LAVORATORI FRAGILI ED IPERSUSCETTIBILI

Focalizzando l'attenzione sulla fase del rientro lavorativo in azienda, è essenziale richiamare la responsabilità personale di ogni lavoratore secondo quanto previsto dall'art. 20 comma 1 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. *“Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.”*

Il protocollo condiviso del 14 marzo 2020 e del 24 marzo 2020 prevede che il medico competente segnali all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti che richiedono particolare tutela.

La disposizione si ricollega alla raccomandazione richiamata dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del DPCM 8 marzo 2020 che recita: “[...] è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.

La raccomandazione è rivolta direttamente alla persona “fragile” ed è quindi questi che si deve fare parte attiva.

Nei casi più gravi il ruolo primario è svolto dai medici di Medicina Generale che possono certificare un'assenza per malattia. Negli altri casi, il medico competente, come chiarito dalla Circolare 14915 del Ministero della Salute del 29.04.2020, prescrive nel giudizio di idoneità l'adozione, ove possibile, di provvedimenti cautelativi (misure da adottare e/o modalità di lavoro individuale per assicurare al meglio la tutela della salute del lavoratore/lavoratrice interessato/a)

Le Associazioni scientifiche riportano elenchi con le principali patologie che possono costituire un rischio particolare in caso di infezione da COVID-19, del tipo:

- condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza primarie (malattie congenite ereditarie) o secondarie a altre patologie (tumori maligni, in particolare leucemie e linfomi, Aplasie midollari, infezione da HIV (AIDS) o a terapie (Cortisonici, Chemioterapici, altri Immunosoppressori nelle malattie autoimmuni);
- patologie oncologiche (tumori maligni attivi negli ultimi 5 anni);
- patologie cardiache (ischemiche tipo infarto, angina e altre coronaropatie, ipertensione arteriosa grave e scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi medici tipo pacemaker e defibrillatore);
- patologie broncopolmonari croniche (Broncopneumopatie croniche ostruttive, Asma Bronchiale grave, Cuore Polmonare Cronico, Enfisema Polmonare, Bronchiectasie, Fibrosi Polmonari, Sarcoidosi, Embolia polmonare);
- diabete mellito Insulino dipendente, specie se scompensato;
- insufficienza renale cronica, insufficienza surrenale cronica;
- malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie ;
- malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali;
 - reumatopatie sistemiche (Artrite reumatoide, Lupus Eritematosus Sistemico, collagenopatie e connettiviti sistemiche croniche);
 - epatopatie croniche gravi (cirrosi epatica e simili)

Vi è un generale consenso a considerare anche la lavoratrice in stato di gravidanza tra le condizioni di ipersuscettibilità.

L'elenco è solo indicativo, non certo esaustivo, ed ogni caso va valutato a sé.

Altro importante fattore è la presenza di più patologie (comorbilità).

In merito a tali situazioni di fragilità, i dati epidemiologici rilevano una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione (età > 55 anni), nonché in presenza di co-morbilità che possano caratterizzare una maggiore rischiosità mentre sono meno rilevanti le situazioni ben compensate e sotto efficace controllo farmacologico.

In considerazione di ciò, allo stato attuale, (...) i lavoratori che ritengono di trovarsi in condizioni di fragilità possono rappresentare al medico competente l'eventuale sussistenza di patologie (come da elenco non esaustivo sopra riportato), **facendosi parte attiva , attraverso la richiesta di visita medica di cui all'art. 41 c. 1 lett. c. (c.d. visita a richiesta del lavoratore)**, corredata da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata, a supporto della valutazione del medico competente, come da indicazione della Circolare Ministeriale del 29.04.2020.

Firenze, 04/05/2020


Il Medico Competente
Dr. Pietro Cassano